C12064 - TIANJIN TIANHAI INVESTMENT COMPANY/INGRAM MICRO
Provvedimento n. 26152

L'AUTORITÀ GARANTE DELLA CONCORRENZA E DEL MERCATO

NELLA SUA ADUNANZA del 4 agosto 2016;

SENTITO il Relatore Dottoressa Gabriella Muscolo;

VISTA la legge 10 ottobre 1990, n. 287;

VISTA la comunicazione di Tianjin Tianhai Investment Company, Ltd. pervenuta il 15 luglio 2016;

CONSIDERATO quanto segue:

I. LE PARTI

1. Tianjin Tianhai Investment Company, Ltd. (di seguito, anche "TTIC") è una società con sede in Cina e quotata alla Borsa di Shanghai, attiva nel settore dei servizi di trasporto marittimo oltre che, in misura minore, nei settori dei servizi di charter navale, raccomandatario marittimo e collocamento dei lavoratori. In particolare, TTIC tratta spedizioni attraverso container su tratte interne alla Cina e su tratte internazionali tra la Cina e la Corea del Sud.
TTIC non esercita attualmente alcuna attività sul mercato italiano. Il fatturato complessivo a livello mondiale di TTIC è di 103,3 milioni di euro.

2. Ingram Micro Inc. (di seguito, anche "Ingram Micro") è una società con sede negli Stati Uniti d'America e quotata alla Borsa di New York. Attiva nei settori della distribuzione di prodotti tecnologici all'ingrosso e dei servizi di gestione della catena delle forniture, opera attraverso una rete di distribuzione articolata in Nord America, Europa, Medio Oriente e Africa, America Latina e Asia-Pacifico. In Italia, Ingram Micro è presente attraverso la società Ingram Micro S.r.l. a Socio Unico.
Il fatturato realizzato in Italia, con riferimento all'esercizio 2015, da Ingram Micro, da considerare ai sensi dell'articolo 16, commi 1 e 2, della legge n. 287/90, è risultato essere pari a circa 737,4 milioni di euro.

3. GCL Acquisition Inc. (di seguito, anche "GCL") è una società di diritto statunitense costituita ai fini dell'acquisizione di Ingram Micro e soggetta al controllo esclusivo di TTIC.

II. DESCRIZIONE DELL'OPERAZIONE

4. L'operazione comunicata consiste nell'acquisizione del controllo individuale ed esclusivo, da parte di TTIC, di Ingram Micro. L'operazione sarà realizzata per mezzo di un'operazione di fusione tra GCL e Ingram, a esito della quale Ingram Micro, che sarà la risultante dalla fusione, sarà controllata da TTIC.

III. QUALIFICAZIONE DELL'OPERAZIONE

5. L'operazione, in quanto comporta l'acquisizione del controllo esclusivo di un'impresa, costituisce una concentrazione ai sensi dell'articolo 5, comma 1, lettera *b)* della legge n. 287/90.
Essa rientra nell'ambito di applicazione della legge n. 287/90, non ricorrendo le condizioni di cui all'articolo 1 del Regolamento CEE n. 139/2004 ed è soggetta all'obbligo di comunicazione preventiva disposto dall'articolo 16, commi 1 e 2, della medesima legge, in quanto il fatturato totale realizzato nell'ultimo esercizio a livello nazionale dall'insieme delle imprese interessate è stato superiore a 495 milioni di euro e quello dell'impresa acquisita è stato superiore a 50 milioni di euro.

IV. VALUTAZIONE DELL'OPERAZIONE

6. L'operazione in oggetto interessa il mercato italiano della distribuzione e logistica e servizi correlati di prodotti IT (*information technology*) e altri prodotti elettronici. Su tale mercato, fra le parti coinvolte nell'operazione di concentrazione, è attiva soltanto Ingram Micro, la quale, detiene una quota di mercato pari al *[10-15%]*[1].
7. Alla luce di quanto esposto nei paragrafi precedenti, essendo le Parti attive in settori merceologici diversi, l'acquisizione non dà luogo a sovrapposizioni di quote e, pertanto, non appare suscettibile di incidere sulle dinamiche concorrenziali preesistenti. Pertanto, l'operazione in esame non appare suscettibile di produrre effetti orizzontali, verticali e conglomerali di rilievo sulla concorrenza nel mercato rilevante sopra individuato.

[1] *[Nella presente versione alcuni dati sono omessi, in quanto si sono ritenuti sussistenti elementi di riservatezza o di segretezza delle informazioni.]*

RITENUTO, pertanto, che l'operazione in esame non determina, ai sensi dell'articolo 6, comma 1, della legge n. 287/90, la costituzione o il rafforzamento di una posizione dominante nei mercati interessati, tale da eliminare o ridurre in modo sostanziale e durevole la concorrenza;

DELIBERA

di non avviare l'istruttoria di cui all'articolo 16, comma 4, della legge n. 287/90.

Le conclusioni di cui sopra saranno comunicate, ai sensi dell'articolo 16, comma 4, della legge n. 287/90, alle imprese interessate e al Ministro dello Sviluppo Economico.

Il presente provvedimento sarà pubblicato nel Bollettino dell'Autorità Garante della Concorrenza e del Mercato.

IL SEGRETARIO GENERALE
Roberto Chieppa

f.f. IL PRESIDENTE
Gabriella Muscolo